



PER COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALE

Acì S. Antonio, li 30 OTT 2012



R. Valeria Ursso

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. _____

n. 118 Reg.Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Istituzione Addizionale Comunale I.R.P.T.F.
per l'anno 2012 ed approvazione Regolamento.L'anno Duemila dodici addì ventisei del mese
di Ottobre, alle ore 13,30 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

IL SINDACO

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutull e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	FARANDA FABIO		X
3	RUGGERI FRANCESCO	X	
4	MARCHESE GIOVANNI PIETRO	X	
5	PRIVITERA ALFIO		X
6	PULVIRENTI ORAZIO	X	
7	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Forcudo - PriviterePartecipa il Segretario del Comune Dott. G. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 128 R.G. del 23-10-12

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante delle presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di Deliberazione n. 128 del 23-10-12

DICHIARARE LA PRESENTE, CON
SEPARATA ED UNITARIA VOTAZIONE,
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 118 DEL 26-10-12

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 128 DEL 23-10-12

SETTORE: 5°

Ufficio Proponente:

Oggetto: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE
I.M.P.E.F. PER L'ANNO 2012 E D
APPROVAZIONE R EGOLAMENTO.

L'ISTRUTTORE ADDETTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. _____ DEL 23-10-2012

Oggetto: Istituzione addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 ed approvazione regolamento.

Proponente: Assessore al Bilancio Sig. Filadelfo Scuderi

Settore competente: 5° Patrimonio, Bilancio e Tributi, Programmazione

Relatore: Dott. A. Martorana

RELAZIONE

Premesso che:

- L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita, per la prima volta, dal D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, Legge n. 133/1999, dall'art. 6, comma 12, Legge n. 488/1999 e dall'art. 28, Legge n. 342/2000, nell'ambito del processo di decentramento fiscale;
- Applicata dal 1999, l'addizionale è articolata in due aliquote distinte:
 - una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, da fissare ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze;
 - un'altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità dei comuni, che possono istituirla con propria deliberazione di consiglio;

Richiamato

- l'art. 1, commi 142/143 della Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), che apporta modifiche normative in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Preso atto

- che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31-05-2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002;
- che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- che ai sensi delle disposizioni di legge vigenti la variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Considerato che

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14-03-2011 (Federalismo Fiscale) stabilisce che, con D.P.R. da adottare entro il 6 giugno 2011, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF (sospensione precedentemente stabilita con l'art. 77, c. 30, del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 e dall'art. 1, c. 123, della Legge n. 220/2010);
- i comuni che non hanno istituito l'addizionale o che l'hanno istituita con aliquota inferiore allo 0,4 % possono istituirla o aumentarla in ogni caso, anche in assenza di D.P.R. alla scadenza del termine per l'emanazione;
- per i predetti comuni il limite massimo dell'addizionale per gli anni 2011 e 2012 è pari allo 0,4 %; l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 %;
- le deliberazioni consiliari adottate per l'anno 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto a carico dei contribuenti;
- a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Ritenuto

- dopo attenta analisi finanziaria, anche in considerazione della costante riduzione dei trasferimenti erariali e regionali ed al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, appare opportuno proporre la istituzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto

- il D.L. n. 138 del 13-08-2011 che all'art. 1 c. 11 sospende il divieto di aumentare l'imposizione locale, relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 2012, prevedendo per tale imposta solo il limite massimo dello 0,8 %;

Dato atto

- dell'esigenza del bilancio comunale per l'anno 2012 e seguenti di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere corrente;

Ritenuto

- quindi di determinare per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 %;

Per quanto detto in premessa


PROPONE alla G.M.

- di approvare il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel testo di cui all'allegato A) del presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
- di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IPEF dello 0,6 %;
- di rinviare per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, concernete l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modifiche ed integrazioni;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18-10-2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31-05-2002.
- Di trasmettere la presente delibera al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.


Allegati:

- Regolamento addizionale comunale all'IRPEF .

IL RELATORE
(Dott. A. Marcorana)



IL PROPONENTE
Assessore al Bilancio
(Filadelfo Scuderi)





COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Allegato A) alla Proposta di deliberazione G.M. n. _____ del _____

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Soggetto Attivo

Articolo 3 - Soggetti Passivi

Articolo 4 - Criteri di calcolo dell'Addizionale

Articolo 5 - Variazioni dell'aliquota

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 - Modalità di versamento

Articolo 8 - Efficacia

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Aci Sant'Antonio, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Aci Sant'Antonio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Variazioni dell'aliquota

Per l'anno 2012 l'aliquota è fissata nella misura di 0,6 (zero virgola 6) punti percentuali e diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D. Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito informatico entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Esenzioni

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 10.000,00.

Art. 7 - Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 8 - Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2012**.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48.
modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

Data 23.10.2012

IL RESPONSABILE

M. P.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Data 23.10.2012

IL RESPONSABILE

M. P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. _____ Es _____ denominato _____

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____

DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. _____ € _____

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

Data _____

IL RESPONSABILE

M. P.

COMUNE DI SAN ANTONIO

ESERCIZIO 1980

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESERCIZIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente documento è stato approvato in data 15/12/1979

DELIBERA

La Giunta municipale, in esecuzione dell'art. 47 del D.L. n. 281 del 28/2/73, ha deliberato di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 1979, con le seguenti modificazioni:

ARTICOLI 10 E 11

Il presente documento è stato approvato in data 15/12/1979

Il presente documento è stato approvato in data 15/12/1979

Il presente documento è stato approvato in data 15/12/1979

IL CAPO DEL COMUNE

IL CAPO DEL COMUNE



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. _____ DEL _____